



Istituto Comprensivo Statale  
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  
Via Giosuè Carducci 1 – La Maddalena – 07024 (OT)  
Codice meccanografico SSIC833088  
Telefono 0789737398 – Fax 0789 730265

**Prot. n. (vedi segnatura)**

**La Maddalena, li 08/02/2022**

**Circ. n. 141**

**A tutto il personale scolastico**

**Alle famiglie**

**Sito**

**Albo**

**OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti(ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV. Circ. Min. n. 9498 dello 04/02/2022**

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

**Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

Per i seguenti contatti:

- 1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E**
- 2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo,

la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

**Per i contatti stretti asintomatici che:**

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario.

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

**- SI INVITANO TUTTE LE PERSONE IN INDIRIZZO A:**

- 1. PRENDERE VISIONE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.**
- 2. LE FAMIGLIE, AD AGIRE IN BASE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA ED A RIVOLGERISI, NON SOLO ESCLUSIVAMENTE ALLA SCUOLA, MA ANCHE AI MEDICI DI PEDIATRI, ALL'A.T.S. ED ALL'U.S.C.A. SEMPRE IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE SPECIFICHE DI CIASCUNO DEGLI ENTI SOPRA CITATI.**
- 3. I DOCENTI, A LEGGERE CON ATTENZIONE QUANTO PRESCRITTO ED A DARE DIRETTAMENTE INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE, DOPO AVER CONSULTATO I COORDINATORI DI CLASSE, INTERCLASSE ED INTERSEZIONE E/O COMUNQUE I LORO REFERENTI.**

**TUTTO NELL'OTTICA DELLA RESPONSABILIZZAZIONE PERSONALE, IN QUANTO CIASCUNO HA SIA LA COMPETENZA PER POTER AGIRE E PRENDERE DECISIONI CHE L'OBBLIGO DI ASSUMERSI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLA SALUTE DEI PROPRI FIGLI/ALUNNI.**

**Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Alessandra Deleuchi**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ess.mm.i

